



# COMUNE DI FARA VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO TECNICO

19 APR. 2011

Protocollo n. 3004

Fara Vicentino, \_\_\_\_\_

Ordinanza nr.: 15/2011

**OGGETTO: CONDOTTA DEI CANI IN AREE PUBBLICHE, DIVIETO DI SPORCARE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, OBBLIGO DI PULIZIA DAGLI ESCREMENTI E POSSESSO DELL'ATTREZZATURA IDONEA PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI E OBBLIGO DI TENERE IL CANE AL GUINZAGLIO.**

## IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la condotta dei cani in area pubblica e le problematiche ad essa connesse, con lo scopo di tenere in debita considerazione sia le esigenze dei possessori dei cani, sia quelle dei cittadini in generale;

TENUTO CONTO dell'aumento delle segnalazioni di inconvenienti derivanti dalle deiezioni canine abbandonate nelle aree di accesso pubblico;

DATO ATTO che tali inconvenienti per loro natura, oltre a rappresentare un problema di aspetto ambientale e di decoro, possono configurare rischio potenziale sotto il profilo igienico-sanitario per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini;

RAVVISATA altresì la necessità, che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, i cani siano sempre tenuti al guinzaglio e che proprietari e detentori degli stessi osservino idonee norme finalizzate al rispetto della sicurezza pubblica delle persone e/o degli altri animali;

VISTO:

- la Legge 689 del 24/01/1981;
- gli artt. 7 bis e 54 del D. Leg. vo 267/2000;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 3 marzo 2009;
- la DGR n. 272 del 06/02/2007;
- gli artt. 34, punto 6) e 38, comma 3, lettera k) del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

## ORDINA

- 1) ai conduttori dei cani di impedire agli stessi di sporcare con deiezioni e/o liquami organici le aree pubbliche, le vie, i giardini, le piazze ecc. e di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni, compreso lo smaltimento, qualora gli animali imbrattassero gli spazi suddetti;
- 2) ai conduttori dei cani, nell'ambito urbano dell'intero territorio Comunale, di essere sempre muniti di idonea attrezzatura (es. paletta e sacchetto e/o sacchetto monouso), da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, con cui provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali in loro custodia, qualora gli stessi avessero a sporcare spazi pubblici;

- 3) ai conduttori, di tenere il cane, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, sempre al guinzaglio al fine di garantire la tutela della sicurezza ed incolumità delle persone e/o altri animali;
- 4) ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
  - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;
  - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

## **ESONERA**

i non vedenti, che utilizzano cani da accompagnamento addestrati allo scopo, al rispetto del presente provvedimento;

## **INFORMA**

- che la presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco;

- che chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa da 25,00 Euro a 500,00 Euro, sia per la mancata rimozione delle deiezioni che per la mancanza dell'occorrente per rimuovere le stesse (sacchetto, paletta, pinza e similari) nonché per la mancata tenuta al guinzaglio dell'animale con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689;

- che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla Legge n. 1034 del 06/12/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

## **DISPONE**

- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio;

- che venga trasmesso al Comando della Polizia Municipale di Thiene (VI), per gli adempimenti di competenza;

- che venga trasmesso al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n. 4 di Thiene (VI).

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando Polizia Municipale di Thiene, a cui è inviata la presente per conoscenza, sono incaricati del rispetto e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

LE FORZE DELL'ORDINE SONO INCARICATE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE.  
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A TERMINE DI LEGGE.



**IL SINDACO**  
**-SCALABRIN dott. Ugo -**